Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 16 febbraio 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 4/2018

1. COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL 4[^] TRIMESTRE 2017

Con riferimento ai contribuenti che si avvalgono della possibilità di liquidare l'Iva trimestralmente, in

luogo dell'ordinaria periodicità mensile, l'ultimo adempimento trimestrale relativo al 2017 in scadenza

il prossimo 28 febbraio 2018 presenta delle particolarità che è opportuno evidenziare. Si tratta dei

soggetti che ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 542/1999 differiscono il versamento dell'Iva dovuta per

l'ultimo trimestre dell'anno al 16 marzo 2018 comprensivo della maggiorazione dell'1% (e che possono

ulteriormente differirlo alle scadenze previste per il versamento delle imposte sul reddito).

Tali contribuenti non dovranno nella comunicazione telematica dei dati della liquidazione relativa al

quarto trimestre compilare i seguenti righi:

- VP11 (crediti d'imposta);

- VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali);

- VP14 (Iva da versare o a credito).

In particolare, si evidenzia che nella comunicazione dati relativa al quarto trimestre non si deve

procedere alla compilazione del rigo VP14, atteso che l'importo dell'Iva a debito o a credito dell'ultimo

trimestre viene esclusivamente determinata in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale.

Diverso è il discorso per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile. Per questi, anche

nella comunicazione dell'ultimo mese dell'anno si dovrà procedere alla evidenza del debito (o credito)

d'imposta nel rigo VP14 colonna 1, anche nel caso in cui lo stesso non debba essere versato perché

inferiore a euro 25,82 e quindi venga riportato nella successiva liquidazione di gennaio.

Per i subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali avvalendosi delle disposizioni agevolative di

cui all'articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972 è invece previsto che si debba procedere alla

compilazione dei righi VP11 (crediti d'imposta) e VP14 (Iva da versare o a credito), dovendo altresì

barrare la specifica casella 3 denominata "subforniture" del rigo VP1.

1

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

Anche per i cosiddetti trimestrali "speciali", ovvero per quei contribuenti di cui all'art. 74, comma 4 del

D.P.R. 633/1972 (impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e autotrasportatori di

cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 298/1974), è previsto che si debba procedere alla

compilazione dei righi VP11 (crediti d'imposta) e VP14 (Iva da versare o a credito). Si ricorda che

questi contribuenti devono versare l'Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario del 16

febbraio 2018 in luogo del più ampio termine concesso per i trimestrali che seguono le regole previste

dall'art. 7 del D.P.R. 542/1999.

Con riferimento alle indicazioni da inserire nella prima sezione del modello di comunicazione,

rappresentata dal rigo VP1, si segnala una differenza tra i contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del

D.P.R. 542/1999 e che versano al 16 marzo 2018, rispetto ai cosiddetti trimestrali "speciali" di cui all'art.

74, comma 4 del D.P.R. 633/1972 che versano al 16 febbraio 2018:

- i primi, come ben precisato dalle istruzioni alla compilazione del modello, dovranno evidenziare

nella colonna "2" del rigo VP1 quale periodo di riferimento il valore "5" proprio per identificare il

quarto trimestre solare;

- i secondi, nel silenzio delle istruzioni, si ritiene che in colonna "2" del rigo VP1 debbano invece

indicare quale periodo di riferimento per identificare il quarto trimestre solare il valore "4".

Infine si precisa che nel rigo VP13 tutti i soggetti (sia mensili che trimestrali) dovranno indicare

l'importo dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2017 anche se non effettivamente versato.

2. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO "SPESOMETRO"

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 (cfr. circolare di Studio n. 3/2018) ha

recepito in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017, il quale ha introdotto un

nuovo articolo 1-ter, rubricato "Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e

ricevute", che prevede importanti modifiche in relazione all'adempimento previsto dall'articolo 21, D.L.

78/2010 (cosiddetto "spesometro").

Di seguito le modifiche introdotte.

Senza sanzioni la ripresentazione dei dati relativi al primo semestre 2017

Per ogni fattura non comunicata è prevista la sanzione che va da 2 euro a fattura fino a 1.000 euro a

trimestre, e, in caso di errore corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro

2

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi

Dott. Mauro Bottega

Dott. Alessandro Michetti

Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana

Dott. Linda Gazzillo

Dott. Piero Albani

Dott. Giovanni Cottini

a fattura e 500 euro per il trimestre. Nessuna di queste sanzioni verrà applicata in relazione a errori

commessi nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 qualora i dati esatti vengano

trasmessi entro e non oltre il 6 aprile 2018 (data di scadenza anche dello spesometro relativo al secondo

semestre dell'anno 2017).

Dal 2018 la trasmissione torna trimestrale con facoltà di invio semestrale

A partire dalle fatture emesse e ricevute nell'anno 2018 la trasmissione telematica torna ad essere

trimestrale, come peraltro previsto dall'originario provvedimento normativo che regola l'adempimento.

Sarà comunque data facoltà ai contribuenti di poter trasmettere i dati con cadenza semestrale (per le

scadenze del 2018 cfr. circolare di Studio n. 3/2018).

Dati anagrafici semplificati

Con riferimento ai dati anagrafici di clienti e fornitori sarà possibile limitare la trasmissione al solo

numero di partita Iva per i soggetti passivi o al solo codice fiscale per i soggetti che non agiscono

nell'esercizio di imprese, arti e professioni, oltre alla data e al numero della fattura, alla base imponibile,

all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui

l'imposta non sia indicata in fattura.

Reintrodotta la facoltà di trasmettere il documento riepilogativo

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi

dell'articolo 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996, sarà facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del

documento riepilogativo. Torna in questo modo la semplificazione già concessa nel precedente

"spesometro" in vigore fino al 31 dicembre 2016. Anche per questo documento sarà possibile

trasmettere la sola partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture

attive, e la sola partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture

passive, oltre ovviamente alla data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare

imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

Klemandro Michetti

3